

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

Art. 1 Il Liceo Newton riconosce che studiare presso una scuola all'estero è un'opportunità per conoscere una nuova realtà e sviluppare competenze non solo in campo linguistico, ma anche in campo culturale, confrontando la propria esperienza personale e i propri modelli di vita con quelli di altri Paesi con cultura e tradizioni differenti. Consente inoltre lo sviluppo di competenze trasversali quali l'autonomia e la responsabilità, in quanto lo studente è chiamato ad organizzare lo studio e la giornata in modo autonomo, a relazionarsi con nuovi amici e a svolgere con loro le attività preferite tra quelle offerte dalla scuola.

Art. 2 Il Liceo Newton riconosce che nell'ambito della scuola frequentata all'estero i ragazzi svolgono non solo le attività didattiche, ma anche quelle culturali e sportive e che le materie studiate normalmente si discostano da quelle del curriculum italiano e divengono quindi un'ottima occasione per cimentarsi con nuovi argomenti.

Art. 3 Il soggiorno ha, di norma, una durata trimestrale, semestrale o annuale.

Art. 4 Gli studenti possono chiedere di effettuare un periodo di studio all'estero. Lo studente interessato a frequentare il quarto anno all'estero chiede, al massimo entro APRILE, il parere preliminare al proprio consiglio di classe; i C.d.C. danno un parere preliminare sull'opportunità di tale frequenza, tenendo in considerazione l'andamento scolastico dello studente e le eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. Viene data comunicazione scritta alla famiglia tramite la Segreteria didattica del parere del C.d.C. E' dunque responsabilità dello studente e della famiglia tenere o meno in considerazione il parere del C.d.C. nonché concordare con i propri docenti le modalità di riammissione e recuperare gli argomenti non svolti nelle materie che non si sono potute studiare all'estero.

Art. 5 Lo studente deve fornire al **TUTOR**, prima della partenza, un piano di studi che contenga un quadro orario delle discipline studiate nella scuola estera dove sarà inserito, con possibile indicazione dei contenuti da seguire.

Art. 6 Il consiglio di classe, entro **NOVEMBRE** dell'anno scolastico relativo alla classe quarta, definisce i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, propedeutici alla classe quinta ed elabora un programma di lavoro per il periodo di permanenza all'estero, che fornisce allo studente. Il programma individualizzato riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero e non coinciderà col programma svolto nel corso dell'intero anno scolastico dalla classe di appartenenza, per ovvie ragioni didattiche e organizzative. Lo studente preparerà tale programma mediante studio individuale.

Art. 7 Lo studente si impegna a recuperare, durante il soggiorno (nel caso del semestre) e/o durante le vacanze estive (nel caso dell'anno all'estero), gli argomenti delle discipline non studiate all'estero al fine di reinserirsi nella classe successiva, secondo le indicazioni del C.d.C., e a sottoporsi al suo rientro alle prove di accertamento previste.

Art. 8 La famiglia sottoscrive con la scuola un patto sugli impegni reciproci da rispettare. Lo studente che progetti una permanenza all'estero della durata dell'intero anno scolastico o di parte di esso si iscrive regolarmente alla classe successiva (quarta liceo); accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.

Art. 9 Lo studente si impegna a fornire alla segreteria del Liceo, entro la fine dell'anno scolastico o entro 15 giorni dal suo rientro, i programmi di studio svolti all'estero e a fornire in tempo utile le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi, in particolare quelle relative alle votazioni ottenute e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera, certificazioni di cui dovrà chiedere la convalida al Consolato Italiano di competenza.

Art. 10 Al fine della riammissione degli studenti all'anno o al semestre successivo a quello trascorso all'estero, il Consiglio di classe valuta i risultati ottenuti presso la scuola straniera e decide se effettuare una verifica su alcune materie, che saranno indicate dal Consiglio di Classe. Le prove di accertamento avverranno nel corso del secondo periodo, nel caso di soggiorno semestrale, a settembre nel caso di soggiorno annuale.

Art. 11 Lo studente sosterrà prove di accertamento, nel corso delle quali dovrà discutere con il consiglio di classe, una relazione scritta sull'esperienza, dalla quale sia possibile desumere le discipline e i relativi contenuti studiati, e sostenere un colloquio sul programma di lavoro assegnato dal consiglio di classe sulle discipline presenti nel curriculum scolastico italiano della classe di inserimento e assenti nella scuola estera, ai fini del raggiungimento di un livello di competenza e di conoscenza sufficiente a sostenere il successivo anno di studi.

Art. 12 Il C.d.C., presa visione dei risultati delle prove di accertamento, formula una valutazione complessiva che terrà conto, oltre che dei risultati delle prove integrative, anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico. Nel caso di soggiorno annuale, a settembre, prima dell'inizio delle lezioni, verrà data comunicazione scritta alla famiglia, tramite la Segreteria didattica, del Credito scolastico attribuito. Il soggiorno scolastico all'Estero può essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito formativo.

Art. 13 Per tutti i contatti e per eventuali chiarimenti durante l'anno all'estero lo studente e la sua famiglia faranno riferimento al docente preposto a tale scopo denominato **Tutor**.

Art. 14 Il Tutor, designato dal Consiglio di classe, concorda con i colleghi i contenuti disciplinari irrinunciabili per l'ammissione alla classe successiva e l'indicazione delle conoscenze integrative da acquisire in preparazione delle prove del secondo periodo o della sessione di settembre; ottiene dallo studente le informazioni relative ai corsi frequentati nella scuola estera e la valutazione conseguita (al ritorno in Italia e con urgenza); informa l'alunno sulle materie e sugli argomenti oggetto di accertamento, i tempi e le modalità del recupero e le date di verifica; esamina la documentazione con il Consiglio di Classe che formulerà il giudizio e il credito conseguiti con le prove integrative, tenendo conto anche dei risultati conseguiti all'estero.

Normativa di riferimento

· **La circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997** assegna al Consiglio di Classe la competenza a valutare gli studi compiuti all'estero ai fini della riammissione. Prevede inoltre che lo stesso consiglio si attivi per acquisire presso la scuola estera gli elementi di informazione utili a valutare il percorso didattico compiuto; e che, su questa base, decida circa lo svolgimento di prove integrative. Le informazioni fornite dalla scuola estera e l'esito della prova integrativa sono valutati ai fini dell'ammissione all'anno successivo (che **non è comunque automatica, né costituisce un diritto dello studente**)

· **La circolare ministeriale n. 236 dell'8 ottobre 1999** prende in considerazione la questione del credito scolastico da attribuire per l'anno frequentato all'estero. Essa prevede che il consiglio di classe acquisisca i risultati certificati dalla scuola estera per le materie comuni ai due ordinamenti e svolga un accertamento sulle alte. L'esito di tale accertamento conduce ad una valutazione globale, la quale determina l'inserimento in una delle bande di oscillazione previste dal regolamento sugli esami di stato ai fini dell'attribuzione del credito.

Delibera n. 32 del Collegio Docenti del 23/10/2012 e delibera n. 20 del Consiglio d'Istituto del 25/10/2012